



Saluzzo, lì 05 luglio 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 38/21/FISC

NOTA DI CREDITO PER RECUPERO IVA: “ANTICIPATA” SOLO PER LE PROCEDURE AVVIATE DAL 26 MAGGIO 2021

Il decreto legge “Sostegni bis” del 25.05.2021 ha previsto che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di clienti coinvolti in **procedure concorsuali** (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione di debiti), risulta **possibile emettere le note di accredito ai fini Iva** per il **recupero dell'imposta** versata allo Stato in sede di emissione della fattura originaria, **fin dall'apertura della procedura**, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il debitore è stato assoggettato alla **procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021** (data di entrata in vigore del Decreto).

Il riferimento all'infruttuosità delle procedure è stato, invece, mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per **procedure esecutive individuali**, per cui in tali casi è necessario **attendere la conclusione infruttuosa** della procedura per avere diritto al recupero dell'Iva.

Pur in assenza di una conferma ufficiale sul punto, sembra che per le procedure concorsuali **avviate dopo il 26 maggio 2021**, la variazione IVA può aver luogo al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene **avviata**.

Per le procedure avviate **prima del 26 maggio 2021**, il recupero dell'IVA è possibile al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta in cui veniva riscontrata **l'infruttuosità**.